

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1083 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Leo TERRANOVA, e della società ASD DUELLE FUTSAL CETRARO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Leo TERRANOVA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Duelle Futsal Cetraro, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 59, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 34, lett. D) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, dall'art. 4 del "Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco" pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 1070 del 16.5.2025 della Divisione Calcio a 5 e dalla Regola 1, n. 3, del Regolamento del Gioco del Calcio a 5, per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Duelle Cetraro – Bernalda Futsal del 22.11.2025 e valevole per il campionato di serie B di Calcio a 5, omesso di mettere a disposizione un terreno di gioco conforme alle prescrizioni regolamentari; il terreno di gioco messo a disposizione per la disputa dell'incontro indicato, in particolare, aveva linee perimetrali ed interne della larghezza di 5 cm in luogo dei prescritti 8 cm;

ASD DUELLE FUTSAL CETRARO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Leo Terranova;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Leo TERRANOVA,
 - Società ASD DUELLE FUTSAL CETRARO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Leo Terranova;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Leo TERRANOVA,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD DUELLE FUTSAL CETRARO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò